



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore

dott. Marco Smioldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 43/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 6900 del

registro di segreteria, depositato in data 18/10/2023, promosso da

- *omissis*, nato il *omissis* a *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv.

Andrea Lippi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo di primo

grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via

Baiamonti n. 4, con domicilio digitale:

andrealippi@ordineavvocatiroma.org;

nei confronti di

- Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e

della leva, in persona del rappresentante legale pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, viale dell'Esercito n. 186, con

domicilio digitale: previmil@postacert.difesa.it;

avverso

la sentenza n. 652 del 2022, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, depositata il 16/9/2022 e pubblicata il 20/9/2022.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza dell'8/2/2024, l'avv. Giovanna Carla Milano, giusta delega dell'avv. Andrea Lippi, per *omissis*.

Ritenuto in

FATTO

1. Il sig. *omissis*, militare di leva dal 9/7/1980 all'8/7/1981, con ricorso n. 63484, depositato in data 15/6/2016 presso la locale Sezione giurisdizionale di primo grado, impugnava il decreto del Ministero della difesa n. 110 del 29/5/2015 con il quale, richiamato il verbale n. 1332 del 3/12/2014 della Commissione medica ospedaliera di Messina, era rigettata la domanda di pensione privilegiata del 10/5/2012 per l'infermità "*trauma cranico con ferita lacero-contusa e ferita da taglio lobo auricolare sinistro*", già riconosciuta dipendente da causa di servizio e non ascrivibile ad ulteriore categoria di pensione.

Il ricorrente lamentava che parte convenuta non avesse tenuto conto della patologia "*sindrome psico-organica con deterioramento cognitivo e alterazioni comportamentali etrodirette su base post-traumatica da pregresso trauma cranico encefalico*", ritenuta ascrivibile, in data 3/12/2014 (verbale n. 1332), alla VI categoria della tabella "A" dalla Commissione medica ospedaliera di Messina; all'uopo, sosteneva che detta infermità costituisse "*un unico complesso morboso*" con la patologia conseguenza del pregresso trauma cranico

subito.

2. Il giudice di prime cure, con la sentenza n. 900 del 2018, accoglieva il predetto ricorso, riconoscendo il diritto del sig. *omissis* alla pensione privilegiata di VI categoria vitalizia dalla data della domanda (10/5/2012), oltre gli accessori di legge, *“alla luce del parere della CMO militare che non è stato smentito dall’amministrazione, la quale non ha ritenuto necessario inviare il suddetto parere alla Commissione di verifica per le cause di servizio e che non ha evidenziato alcun altro motivo contrario per rigettarlo”*.

3. Questa Sezione, con la sentenza n. 75 del 2019, a seguito dell'appello del Ministero della difesa, annullava la pronuncia impugnata per vizio di motivazione e rimetteva, ai sensi del comma 4 dell'articolo 174 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, gli atti al giudice di primo grado.

4. La Sezione di primo grado, a seguito della riassunzione del giudizio da parte di *omissis*, avvenuta in data 7/10/2019, interpellava, con l'ordinanza n. 241 del 2020, l'Ufficio medico legale del Ministero della salute che, però, rimaneva inerte; pertanto, con successiva ordinanza n. 318 del 2021, formulava apposito quesito al Collegio medico legale dello Stato maggiore della difesa che depositava, in data 14/6/2022, apposita relazione.

Il giudice di prime cure, respingeva con l'ordinanza n. 453 del 2021 l'istanza di ricusazione presentata dal ricorrente avverso la nomina del Collegio medico legale dello Stato maggiore della difesa, ed inoltre, condividendo il parere del citato Collegio medico legale,

rigettava, con la sentenza n. 652 del 2022, il ricorso poiché riteneva che l'infermità psichica, attestata per la prima volta nei certificati medici del 2006, non fosse in alcun modo interdipendente con il trauma cranico subito, in attività di servizio, il 23/12/1981.

5. *omissis*, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Andrea Lippi, con l'atto di appello depositato in data 18/10/2023, impugnava la predetta sentenza, chiedendone l'annullamento, con rinvio degli atti *“alla sezione giurisdizionale territoriale per nuova valutazione del merito sul complesso morboso”*.

L'appellante lamentava la *“violazione degli artt. 166, 97 e 23 del D.Lgs 174/2016 e 24 e 111 Cost.”*, il cui combinato disposto, vietava di nominare consulenti tecnici *“coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio”*; all'uopo, sosteneva che il Collegio medico legale, - articolato in più sezioni, di cui una distaccata presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana - interpellato con l'ordinanza n. 318 del 2021, dipendeva, ai sensi degli articoli 189 e 190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dallo Stato maggiore della difesa; conseguentemente, detto Collegio avrebbe potuto essere nominato consulente tecnico solo nelle cause in cui non fosse parte il Ministero della difesa, pena la violazione dell'articolo 111 della Costituzione, posto a presidio del giusto processo.

A suffragio delle sue argomentazioni, richiama una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo (ricorso n. 48754/11 – Placì c/Stato italiano) che aveva sanzionato l'Italia in quanto il Consiglio di

Stato “aveva rigettato il ricorso del militare sulla scorta unicamente di un parere reso dalla CML del Ministero della Difesa, composto da medici militari - dipendenti del Ministero della Difesa, convenuto in quel processo”.

6. Il Ministero della difesa, nell’articolata memoria depositata in data 29/1/2024, chiedeva il rigetto del ricorso; all’uopo, richiamava l’orientamento della giurisprudenza contabile che riteneva il suddetto Collegio medico legale un organo tecnico, operante “*in posizione di neutralità*” e in contraddittorio con la parte attrice.

La predetta amministrazione sosteneva, inoltre, che fosse inconferente il richiamo alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo poiché l’affidamento di una consulenza al predetto Collegio non integrava ex se la violazione dell’articolo 6 della Convenzione, dovendo effettuarsi una valutazione sul singolo caso concreto e nello specifico il giudice di prime cure aveva valutato criticamente le conclusioni del consulente.

7. All’udienza dell’8/2/2024, il difensore del ricorrente reiterava le conclusioni contenuti nell’atto di appello.

Considerato in

DIRITTO

1. L’appellante, già militare di leva, nell’impugnare la sentenza n. 652 del 2022 che ha rigettato il ricorso avverso il decreto n. 110 del 29/5/2015, ha lamentato la violazione degli articoli 166, 97 e 23 del decreto legislativo n. 174 del 2014 e dell’articolo 111 della Costituzione, per avere il giudice di prime cure nominato, al fine di

ottenere un apposito parere medico, il Collegio medico legale del Ministero della difesa, istituito presso la Sezione giurisdizionale di primo grado.

2. Occorre premettere che questa Sezione si è più volte occupata della questione, da ultimo con la sentenza n. 43 del 2023, alle cui argomentazioni per economia espositiva rinvia; all'uopo, ha sostenuto, conformemente alla giurisprudenza delle altre sezioni di appello (*ex multis* Sezione prima centrale d'appello n. 345 del 2023), che la nomina del suddetto Collegio medico legale non integra alcun vizio di legge, anche alla luce dell'ordinanza n. 248 del 2007 della Corte costituzionale, sia perché spetta al giudice la verifica, in pieno contraddittorio con le parti processuali, delle conclusioni contenute nel parere reso - che può anche disattendere -, sia perché il predetto organo non presta alcuna attività a favore delle parti del giudizio, né opera nell'interesse del Ministero della difesa, agendo, invece, quale organo ausiliario del giudice in quanto dotato di particolari cognizioni tecniche.

Ciò comporta che non vi sia alcuna violazione delle norme che regolano il giusto processo.

3. Quanto alla sentenza del 21/1/2014 (Placì c/Italia – ricorso 48754/11) della Corte europea dei diritti dell'uomo, invocata dall'appellante a sostegno del suo assunto, occorre precisare che essa, difformemente da quanto dallo stesso sostenuto, non ha in alcun modo affermato che l'affidamento da parte del giudice di una consulenza al Collegio medico legale del Ministero della difesa, nel

caso in cui parte del giudizio sia un militare o ex militare, determini ex se una violazione degli articoli 6 e 13 della Carta europea dei diritti dell'uomo, dovendosi valutare il caso concreto.

Nella citata sentenza della Corte europea si legge: *“Invero, quando adottava le conclusioni della perizia, il CS osservava che con i suoi limitati poteri di riesame giudiziario degli atti amministrativi (sede di legittimità) esso non poteva esaminare il merito di tale relazione (nonostante il fatto che il consulente del ricorrente avesse prodotto una relazione contrastante), a prescindere dal fatto che la relazione fosse stata presentata solo in fase di appello. Il CS rigettava pertanto la censura sollevata dal ricorrente contro la relazione basata sulle conclusioni del proprio consulente (si veda il paragrafo 29 supra). Ne consegue che gli aspetti pertinenti della sentenza adottata erano basati interamente sulle conclusioni del Collegio medico”*; inoltre, si legge: *“[...] come si evince chiaramente dalla sentenza del CS, le censure del ricorrente alle conclusioni del Collegio erano respinte perché tale tribunale non aveva il potere di esaminare il merito delle conclusioni della consulenza tecnica redatta dal Collegio. Ciò faceva sì che le conclusioni del Collegio fossero l'unica prova incontestata e decisiva utilizzata per determinare le questioni della causa, e senza dubbio ciò sottolinea il carattere dominante o perfino totalmente prevalente del Collegio”*.

La questione affrontata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dunque, ha riguardato un giudizio ove il Consiglio di Stato, organo di ultima istanza della giustizia amministrativa, ha cognizione limitata

dell'atto amministrativo, non potendone sindacare il merito.

Il giudizio che è celebrato innanzi alla Corte dei conti, invece, ha caratteristiche differenti poiché l'oggetto del processo pensionistico, a differenza di quello celebrato davanti al giudice amministrativo, è il rapporto previdenziale e non un provvedimento amministrativo di cui si chiede l'annullamento per lamentata illegittimità; infatti, il diritto *latu sensu* alle prestazioni previdenziali nasce direttamente dalla legge allorché si realizzano le condizioni in essa previste sicché i provvedimenti dell'amministrazione non hanno natura concessoria, avendo per contro carattere di meri atti amministrativi di certazione, ricognizione e adempimento e, pertanto, l'azione proposta per ottenere dette prestazioni non ha ad oggetto tanto la verifica della legittimità del provvedimento impugnato quanto l'esistenza dei presupposti previsti dalla legge; il giudice, poi, ha cognizione piena dell'atto amministrativo che viene ad incidere sul rapporto previdenziale, non trovando alcun limite nel suo sindacato giurisdizionale.

Aggiungasi che il giudice di primo grado non ha aderito supinamente al parere reso dal predetto Collegio medico legale, ma lo ha sottoposto a vaglio critico, sulla base della documentazione versata nel fascicolo processuale, per giungere alla conclusione che la patologia psichica, in assenza di documentazione sanitaria antecedente al 2006, non potesse essere in qualche modo posta in correlazione con il trauma cranico subito nel 1981, ovverosia ben venticinque anni prima.

4. In conclusione, l'appello di *omissis* avverso la sentenza n. 652

	9	
	del 2022 della locale Sezione territoriale deve essere rigettato.	
	Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la	
	soccombenza.	
	P. Q. M.	
	La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la	
	Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,	
	- rigetta l'appello proposto da <i>omissis</i> avverso la sentenza n. 652 del	
	2022 della locale Sezione territoriale;	
	- condanna <i>omissis</i> alla refusione delle spese di lite a favore del	
	Ministero della difesa che liquida in euro 800,00.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 febbraio	
	2024.	
	L'EstensoreIl Presidente	
	Dott. Giuseppe ColavecchioDott. Vincenzo Lo Presti	
	F.to digitalmenteF.to digitalmente	
	Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.	
	Palermo, 13/02/2024	
	DECRETO	
	Il collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52	
	del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in	
	<i>materia di protezione dei dati personali</i> ”	
	dispone	
	che a cura della segreteria venga apposta, in calce alla su estesa	

